

# Regolamento del Fondo integrazione pensione per i Vescovi

---

*La prima stesura del regolamento è stata pubblicata sul n. 2/1973 del "Notiziario C.E.I.", alle pp. 30-31.*

*Il regolamento è stato approvato, dalla X Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ad experimentum e per un triennio.*

1) Il 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale, è stata approvata la costituzione di un « Fondo » presso la C.E.I. — gestito dal Consiglio di Amministrazione — al fine di assicurare un conveniente assegno mensile ai Vescovi dimissionari.

A tale scopo è pure stato deciso di devolvere un contributo, da parte dei Vescovi, pari al 5% sul parametro dell'assegno di congrua.

2) Il regolamento per il « Fondo », predisposto dal Consiglio di Amministrazione, venne esaminato e in linea di massima approvato dal Consiglio Permanente, con l'invito alle Conferenze regionali a far pervenire tempestivamente le loro osservazioni alla Segreteria Generale.

3) Alla data del 6 giugno 1973 erano pervenute le risposte di sette Conferenze regionali.

4) Occorre tenere presente che con la costituzione del « Fondo » si è operata una scelta tra due sistemi possibili: quello pensionistico e quello mutualistico. Il sistema pensionistico avrebbe comportato, da parte dei Vescovi:

- una precisa dichiarazione di tutti i propri introiti;
- il versamento di un contributo annuo commisurato agli introiti;
- il diritto ad una pensione secondo i contributi versati.

Tale sistema è stato scartato, ed è invece stato scelto il sistema mutualistico, cioè dell'aiuto scambievole come atto di solidarietà tra i Vescovi stessi.

5) Già dal corrente anno 1973 i singoli membri della C.E.I. sono stati invitati a versare il proprio contributo al « Fondo » onde avere la possibilità di incominciare l'erogazione nel prossimo anno.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà benevolmente in considerazione i casi di quanti non si trovano nelle condizioni di contribuire integralmente.

6) Non esistendo al momento una dotazione del « Fondo », non è possibile adottare un sistema di « capitalizzazione », ma necessariamente si deve iniziare seguendo il sistema di « ripartizione ».

Primo fondamentale requisito del sistema di « ripartizione » è quello che le entrate correnti non debbono essere inferiori alle uscite correnti; perciò, per una prudente amministrazione, ci si è dovuti limitare, per il prossimo anno, all'impegno di assicurare ad ogni Vescovo dimissionario una disponibilità globale di L. 200.000 mensili.

7) Il regolamento è stato preparato *ad experimentum* e per un triennio. L'esperienza indicherà le più opportune modifiche che si dovranno apportare.

## REGOLAMENTO

Il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* ha affidato alle Conferenze Episcopali il compito di determinare, con un regolamento generale, il modo di provvedere al conveniente e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia all'Ufficio (I,11).

In linea di principio, a norma del Motu proprio citato, spetta all'ultima diocesi nella quale il Vescovo ha esercitato il suo Ufficio, di provvedere al conveniente e degno sostentamento del medesimo.

Data, però, la particolare situazione delle diocesi italiane per cui la maggioranza delle medesime, a motivo della scarsità delle proprie risorse economiche non può provvedere o vi può solo in parte, al sostentamento del Vescovo dimissionario, si è ravvisata la necessità di istituire un « Fondo integrazione pensione ».

Il « Fondo » si articola sulle seguenti linee generali:

1. - E' costituito presso la Conferenza Episcopale Italiana un « Fondo Integrazione Pensione Vescovi ».
2. - Nel presente regolamento sotto la dicitura « Vescovi » sono compresi anche gli Abati e i Prelati *nullius*.
3. - Al « Fondo Integrazione Pensione » saranno iscritti tutti i Vescovi a qualunque titolo membri della Conferenza Episcopale Italiana.
4. - Sono soggetti beneficiari del « Fondo » integrazione pensione tutti i Vescovi membri della Conferenza Episcopale Italiana che rinunciano all'Ufficio.

5. - Il « Fondo » ha lo scopo di assicurare a chi rinuncia all'Ufficio, un'integrazione della pensione che globalmente, con un eventuale contributo da parte della diocesi a cui ha rinunciato, raggiunga il minimo necessario per il proprio sostentamento.

6. - L'importo mensile ritenuto necessario per il conveniente ed onesto sostentamento di chi rinuncia all'Ufficio verrà stabilito annualmente su proposta del Consiglio Permanente della C.E.I. e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

7. - Le fonti di entrata del « Fondo » sono costituite dal contributo personale dei singoli membri della Conferenza, e da erogazioni a diverso titolo di persone ed Enti.

8. - L'importo della quota a carico degli iscritti al « Fondo » sarà proposto annualmente dal Consiglio Permanente all'approvazione dell'Assemblea Generale e dovrà essere corrisposta entro il primo trimestre di ogni anno.

9. - Il « Fondo » sarà gestito dal Consiglio di Amministrazione della C.E.I. al quale viene anche demandato il compito di entrare in contatto con chi rinuncia all'Ufficio, per conoscere le sue necessità, e con la diocesi interessata per stabilire se e in quale misura può contribuire al « Fondo ».

10. - Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I., nella sua qualità di gestore del « Fondo », potrà intervenire con sussidi straordinari quando le condizioni di salute del beneficiario siano tali da richiedere cure ed assistenza particolari.

11. - Quanti ne hanno la possibilità saranno invitati a contribuire in misura più larga al « Fondo », ed eventualmente anche con elargizioni straordinarie.

12. - Sarà compito del Consiglio di Amministrazione promuovere ogni azione necessaria al reperimento di mezzi finanziari da fonti diverse da quelle ordinarie.

13. - Ogni anno, in occasione dell'Assemblea Generale della C.E.I., il Consiglio di Amministrazione presenterà all'Assemblea stessa una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sulle previsioni tecnico-finanziarie del « Fondo ».

Roma, 14 giugno 1973.